

COMUNE DI
PECETTO TORINESE



REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al DPR 10 settembre 1990 n.285 e circolare n.ro 24/1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già* previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della legge 8 giugno 1990 n.142.
- 4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
- 5) Alla Polizia Municipale competono le funzioni di accertamento delle sanzioni amministrative secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Le segnalazioni, alla Polizia Municipale, relative alle violazioni potranno essere effettuate anche dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Servizio Amministrativo.

Art. 3

RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il deposito di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art 18/1;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

- e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la cremazione;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso gli uffici comunali e* tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o presso il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - i) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico» ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

CAPO II
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6
Deposito di osservazione ed obitorio

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
- 2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine» dall'Autorità' Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione» di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadavere, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13 febbraio 1964 n.185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte e* dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione , deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale detterà' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato dall'Azienda Sanitaria Regionale.
- 2) Il Diligente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale e il personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 10 settembre 1990 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione ;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 10 settembre 1990 n.285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli arti 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990 n.285;
 - e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 - 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
 - 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Regionale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 - 5) Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
 - 6) Sia la cassa di legno sia quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 - 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita dei feretri

- 1) il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, soi dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale vigila e controlla il servizio trasporto salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità'.

Art. 13

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

- 1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del Testo Unico del 25 ottobre 1925 n.2578.
- 2) Da parte dei privati, pertanto, non può' essere eseguito alcun trasporto di salma, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
- 3) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art .19 comma 3 del DPR 10 settembre 1990 n.285, nella misura di lire 100.000, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato.
- 4) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 5) La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
- 6) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei loro soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Art. 14

Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità' dell'apposita ordinanza del Sindaco.
Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza del

Sindaco di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

- 3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
- 4) La violazione delle previsioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizioni di cui al precedente art.9: inoltre, se il trasporto è effettuato da mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 10 settembre 1990 n.285, salvo sia stata imbalsamata.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3) Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.
- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16

Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 17

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del DPR 10 settembre 1990 n.285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
- 4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti dal altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
- 6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso

Regolamento . In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27,28 e 29 del DPR 285/1990.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

Art. 23

Rimessa delle autofunebri

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
- 2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II CIMITERO

Art.24

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22 ,23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52 , 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 6) Il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25
Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3) Gli arti anatomici, dei soli residenti aventi diritto, di norma, vengono cremati, sempre che vi sia agevolmente accessibile idoneo impianto, o inumate in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. Gli arti di persone ricoverate presso le strutture sanitarie siti nel territorio del Comune, devono essere seppellite altrove, salvo che la persona a cui è stato imputato l'arto, rientri nelle condizioni di cui all'art. 10.

Gli stessi vengono definiti rifiuti speciali e pertanto si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 5.2.1997 n.22 art.7 comma 3 lettera h allegato A, Decreto Ministero dell'Ambiente 25 maggio 1989 e Deliberazione del Consiglio Regionale n.ro 912-13944 del 18.10.1994.

- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali (art.3 della Costituzione), le salme di persone ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepolture di famiglia.
Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che hanno diritto ai sensi dell'art 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
- 4) Potranno fare eccezione ad esclusiva discrezionalità del Sindaco e/o Giunta Municipale eventuali accettazioni di salme di persone che in vita avessero relazioni, parentele, abitazioni e/o familiari sepolti in Pecetto Torinese.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27
Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campo comune destinato alle inumazioni ordinarie ventennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, adulti e minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n.285.

- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del DPR 10 settembre 1990 n.285 e dal successivo art 28.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art.28

Piano regolatore generale

- 1) Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Regionale. Si applica l'art.50 della legge 8 giugno 1990 n.142.
- 3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio di mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune, e per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - b) tumulazioni individuali (loculi);
 - c) cellette ossario;
 - d) nicchie cinerarie;
 - e) ossario e cinerario comune;
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm _____ per _____ cm _____
 - b) distanza dai viali: cm: _____ su ogni lato;
 - c) superficie coperta: rapporto di _____ su 100;
 - d) Altezza fuori del piano campagna: cm 450 per le quattro aree private poste contro la Recinzione nell'ultimo ampliamento. Per tutte le altre cm 80 fuori terra più frontalino superiore massimo 70 cm, in riferimento alle vecchie norme cimiteriali relative alle vecchie tombe dei precedenti campi cimiteriali, e comunque non più alte di quanto approvato.
- 8) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 **Inumazione**

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 20 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 20, effettuate in aree in concessione.

Art. 30 **Cippo**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dal privati a norma del successivo 3° comma , da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o della lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni e del pagamento della relativa tariffa comporta la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
La mancata manutenzione e la conservazione in stato non decoroso delle lapidi e dei copritomba comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

Art. 31 **Tumulazione**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opera murarie - loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare o per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n.285.

Art. 32
Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo di tomba di famiglia, previo pagamento del canone stabilito in tariffa per i loculi di 1° fila.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che l'uso di un'area di terreno a scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
 - c) eccezionali casi che saranno valutabili dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

- 4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, procederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33
Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 10 settembre 1990 n.285 e cioè di 20 anni. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 34
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà* la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio con congruo anticipo.

Art. 35

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva- diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente Servizio Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui incaricato e da personale comunale.

Art. 36

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23 dicembre 1865 n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la nota spese, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 38
Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- 2) Fermi i limiti di cui al comma 2 dell'art.54
- 3) Ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, senza ulteriori concessori, fermi i limiti di cui al comma 2 dell'art.54.

Art. 39
Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40
Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse, previo pagamento degli oneri fissati.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore storico o artistico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 41 Crematorio

- 1) Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 42 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art.79 comma 1° del DPR 10 settembre 1990 n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa da coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 43 Urne cinerarie

- 1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.73 comma 3 del DPR 10 settembre 1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 Orario

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola o a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, e/o con appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2) comporta la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Art. 45
Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- 3) Per motivi di salute od età' il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
- 4) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 46
Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irreverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Rimare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio;
 - i) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dal dolenti, sani, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e , quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- 4) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, lettere a) e) h) i) m) n) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00; la violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, lettere b) c) d) f) g) 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 47
Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o latina; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in Italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.84.
- 7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purché' eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che invadano le tombe o i passaggi attigui.
- 9) La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 49

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 50

Materiali ornamentali

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio, a spese dei titolari della concessione o aventi causa i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere conconfacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Saranno pure eliminati le cancellate e le recinzioni con puntali, che possano, al passaggio o alla eventuale salute delle persone arrecare danni fisici.
- 3) Il Responsabile del competente ufficio disporrà' il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con tempo, siano divenuti indecorosi, o pericolosi.
- 4) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1° verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, purché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 5) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.40, in quanto applicabili.
- 6) Il mancato rispetto dei provvedimenti di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

Art. 51 Sepolture

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- 5) Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obbligati ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 52 Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 2) La durata è fissata:
 - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività';
 - b) In anni 25 per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) In 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
- 5) Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 53 **Modalità di concessione**

- 1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art 51, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b dell'art.51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7) Per concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 54 **Uso delle sepolture private**

- 1) Salvo quanto già' previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste all'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° e 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado, ampliata al coniuge, agli affini, fino al 1° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali fino al 3° grado , la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) I casi di " convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4

gennaio 1968 n.15, dal fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
Ogni atto contrario è nullo.

- 9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 55

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti oro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni tipo di intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private il costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 4) Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
- 5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2° che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 56

Costruzione dell'opera- termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57

Divisione, subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta in forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o le istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 8) Nei caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 58

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato " N " anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1

—————
2 x " N "

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi de decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma: -per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52 salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, al rimborso di una somma:
-per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 3) Ai concessionari non è riconosciuto alcun indennizzo per le opere costruite.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 51, a condizione che siano o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando così sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero stesso in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63
Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può' essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.53 ;
 - d) Quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.56 non sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli- obblighi relativi alia manutenzione della sepoltura previsti dall'art.55;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art.64
Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando in materiali o le opere nella piena disponibilità' del Comune.

Art. 65
Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.54 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art98 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.47 e 48 in quanto compatibili.
- 7) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 500,00; la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4) e 6) comporta l'applicazione della sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art.67

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree di sepoltura a sistemazione di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'ufficio competente.
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
- 11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio, lapidi, ricordi e similari.
- 12) La violazione di cui ai commi 7) 10) e 11) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a Euro 500,00, salva l'applicazione del DPR 380/2001.

Art. 68

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.66, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 69

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportate alle discariche, le bollette di deposito alla discarica del materiale dovrà' essere portata in visione all'ufficio tecnico comunale, evitando, nel trasporto di spargere materiali di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate o imbrattate.
- 4) La violazione delle prescrizioni di cui a i commi 1) e 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00; la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 300,00, salvo l'applicazione del D. Lgs 22/87 e del D. Lgs 156/2006.

Art. 70

Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permesso la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa lavoratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altri spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1) e 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00; la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 71
Orari di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale, di norma l'orario è quello di apertura al pubblico del cimitero.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.
- 3) La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 72
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1) Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
- 3) La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 73
Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.66 e 68.

Art. 74
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- 2) Altresì il personale del cimitero e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività' di qualsiasi genere per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, e alle altre visite mediche previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 75 Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o altri comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D.18 giugno 1931 n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n.285.
- 3) Le imprese che per nome e per conto dei familiari del defunto eseguono le pratiche presso gli uffici comunali, unitamente alla prescritta documentazione, dovranno allegare alla stessa copia della prescritta licenza di P.S. di cui al primo comma.

Art. 76 Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2) Oltre all'eventuale applicazione delle norme di naturale penale, si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 500,00.

Luoghi di cura e di degenza- Imprese pompe funebri - Turnazioni

- 1) In tutti i luoghi di cura, sia pubblici che privati, dovranno , a cura delle amministrazioni interessate, predisporre idonei turni settimanali di pompe funebri,

Art. 77 Luoghi di cura e di degenza- Imprese pompe funebri - Turnazioni

- 1) In tutti i luoghi di cura, sia pubblici che privati, dovranno, a cura delle amministrazioni interessate, predisporre idonei turni settimanali di pompe funebri, tra tutte le imprese che ne faranno richiesta scritta all'amministrazione del luogo di cura e di degenza.
- 2) Comunque, i familiari del defunto non hanno obbligo di far svolgere le incombenze alla ditta di pompe funebri di turno, ma sono liberi di scegliere la propria ditta di fiducia.
- 3) Tutte le ditte di pompe funebri sono soggette alle disposizioni della privativa ai sensi dell'art.13 del regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona, ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.

Art. 79

Mappa

- 1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappe cimiteriali.

Art. 82
Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.78.

Art. 83
Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Le operazioni di cui all'art.55 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) Gli adempimenti di cui all'art.57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86

Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

- 1) Ai sensi dell'art. 51 comma 3° della legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al dipendente responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando gli atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32, 36 e 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Art. 87

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione di una tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- 3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 89

Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i provvedimenti comunali sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2) Il presente regolamento è composto di 89 articoli ed entrerà in vigore una volta espletate le procedure previste dall'art.70 dello Statuto Comunale.

INDICE

Pagina

Art. 1	Oggetto	1
Art. 2	Competenze	1
Art. 3	Responsabilità	1
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	1
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	2
Art. 6	Deposito di osservazione ed obitorio	2
Art. 7	Deposizione della salma nel feretro	3
Art. 8	Verifica e chiusura feretri	3
Art. 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	3
Art. 10	Fornitura gratuita dei feretri	4
Art. 11	Piastrina di riconoscimento	4
Art. 12	Modalità dei trasporto e percorso	5
Art. 13	Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri	5
Art. 14	Orario dei trasporti	5
Art. 15	Norme generali per i trasporti	6
Art. 16	Riti religiosi	6
Art. 17	Trasferimento di salme senza funerale	6
Art. 18	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	7
Art. 19	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	7
Art. 20	Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	7
Art. 21	Trasporti all'estero o dall'estero	7
Art. 22	Trasporti di ceneri e resti mortali	8
Art. 23	Rimessa delle autofunebri	8
Art. 24	Disposizioni generali- Vigilanza	8
Art. 25	Reparti speciali nel Cimitero	9
Art. 26	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	9
Art. 27	Disposizioni generali	9
Art. 28	Piano regolatore generale	10
Art. 29	Inumazione	11
Art. 30	Cippo	11
Art. 31	Tumulazione	11
Art. 32	Deposito provvisorio	12
Art. 33	Esumazioni ordinarie	12
Art. 34	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	12
Art. 35	Esumazione straordinaria	13

Art. 36	Estumuiazioni	13
Art. 37	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	13
Art. 38	Raccolta delle ossa	14
Art. 39	Oggetti da recuperare	14
Art. 40	Disponibilità dei materiali	14
Art. 41	Crematorio	15
Art. 42	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	15
Art. 43	Urne cinerarie	15
Art. 44	Orario	15
Art. 45	Disciplina dell'ingresso	16
Art. 46	Divieti speciali	16
Art. 47	Riti funebri	16
Art. 48	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	17
Art. 49	Fiori e piante ornamentali	17
Art. 50	Materiali ornamentali	17
Art. 51	Sepulture private	18
Art. 52	Durata delle concessioni	18
Art. 53	Modalità delle concessioni	19
Art. 54	Uso delle sepolture private	19
Art. 55	Manutenzione, canone annuo, affrancazione	20
Art. 56	Costruzione dell'opera - termini	20
Art. 57	Divisione, subentri	21
Art. 58	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	21
Art. 59	Rinuncia a concessione di aree libere	21
Art. 60	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	22
Art. 61	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99	22
Art. 62	Revoca	22
Art. 63	Decadenza	23
Art. 64	Provvedimenti conseguenti la decadenza	23
Art. 65	Estinzione	23
Art. 66	Accesso al cimitero	24
Art. 67	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	24
Art. 68	Responsabilità - Deposito cauzionale	25
Art. 69	Recinzione aree - Materiali di scavo	25
Art. 70	Introduzione e deposito di materiali	25
Art. 71	Orario di lavoro	26
Art. 72	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	26
Art. 73	Vigilanza	26
Art. 74	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	26